SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIBBIANO E _____ PER LA CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI UN LOCALE PUBBLICO E DI UNA SALA POLIVALENTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE) PER LA GESTIONE DI CORSI DI MUSICA E ALTRE ATTIVITÀ CORSISTICHE

L'anno 2022, addì _____ del mese di _____ in Bibbiano nel Palazzo Municipale

TRA

II Comune di Bibbiano rappresentato da DANIELA CASOLI Responsabile del Servizio IV, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.197 del D.lgs. 267/2000

E

_____ Codice fiscale n. _____ con sede in _____ rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata anche "Concessionario",

PREMESSO

che con determinazione del responsabile n. _____ del _____ è stata approvato lo schema di convenzione per la concessione d'uso gratuito di un locale pubblico (identificato come "saletta musica") e di una sala polivalente, quest'ultima in uso con altre associazioni, di proprietà del Comune di Bibbiano (RE), poste al primo piano del fabbricato polivalente del Centro sportivo "LUIGI BEDOGNI", sito in Bibbiano, Via F.lli Corradini 59, rispettivamente di 12,6 mq e 38,9 mq, per la gestione di corsi di musica e altre attività corsistiche rivolti a bambini, ragazzi e adulti (per i dettagli si rimanda alla planimetria allegata).

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 LOCALI IN GESTIONE

Il Comune di Bibbiano concede a _____ che accetta, la gestione e l'utilizzo di un locale pubblico (identificato come "saletta musica") e di una sala polivalente, quest'ultima in uso con altre associazioni, di proprietà del Comune di Bibbiano (RE), poste al primo piano del fabbricato polivalente del Centro sportivo "LUIGI BEDOGNI", sito in Bibbiano, Via F.lli Corradini 59, rispettivamente di 12,6 mq e 38,9 mq, per la gestione di corsi di musica e altre attività corsistiche rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Tali locali risultano evidenziati planimetria allegata, di cui all'Allegato 1 della presente.

I locali per come sopra identificati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti a _____, che lo prende in consegna.

_____ dà atto del fatto che i locali sono idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinate.

Il Comune dichiara e riconosce che i suddetti locali sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.

ART. 2 SCOPO DELLA CONVENZIONE

Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione di corsi di musica e altre attività corsistiche rivolti a bambini, ragazzi e adulti. La finalità prioritaria è quella della promozione di attività rivolte a tutta la comunità di Bibbiano ed in particolare ai giovani, agli anziani ed ai diversamente abili.
I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
a) la ricerca della massima qualità nella conduzione dei locali e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
b) garantirne l'uso più aperto, completo ed equo, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenti e delle diverse attività;
c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma soprattutto a sviluppare la domanda di attività a livello locale, in particolare di attività corsuali di musica, teatro e arti varie.

ART. 3 DURATA

La durata della presente convenzione è di due anni, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni e decorre dall'1/10/2022 e al 31/08/2024.

ART. 4 MODALITA' D'USO ED ACCESSO AI LOCALI

L'utilizzo dei locali si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini del Comune di Bibbiano.
L'uso dei locali da parte di terzi per attività corsuali di musica, teatro e arti varie consentiti nei locali oggetto della presente Convenzione, è autorizzato esclusivamente dal Concessionario che ne è pienamente responsabile, previo il parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune di Bibbiano e il Concessionario assumono il reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. Il Concessionario assume l'impegno di assicurare ai partecipanti delle varie attività corsuali di musica, teatro e arti varie, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta, la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte.
L'accesso ai locali deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere sui locali in concessione personale (assistenza agli utenti, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, sicurezza, addetti al pronto soccorso e all'emergenza) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.
Il Concessionario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

Il Concessionario deve provvedere alla tenuta dei locali e alla relativa gestione, adeguandosi alle disposizioni legislative vigenti.

Deve inoltre provvedere:
- alla apertura e chiusura dei locali stabiliti all'art.4;
- a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso ed il rispetto degli orari e delle limitazioni di di utilizzo degli stessi;
- a segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune, in qualità di proprietario, eventuali danni/guasti agli impianti entro 24 ore dalla verifica del danno/guasto e provvedere agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario.

II Concessionario deve individuare e nominare il personale addetto all'emergenza e al pronto soccorso in numero congruo all'attività svolta; la valutazione dei rischi e la redazione del piano di emergenza e quant'altro previsto dal D.lgs. N. 81/08.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di prevenzione infortuni, il concessionario si impegna a limitare l'accesso ai locali ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva degli impianti, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento.
Il concessionario ha inoltre l'obbligo di far osservare ai propri addetti tutte le disposizioni prescritte da leggi o regolamenti in vigore o che saranno emanati nel corso del contratto.

Saranno posti a suo totale carico:
- le spese per l'acquisto di materiali per l'igiene della struttura, servizi di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso);
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.

Il Concessionario inoltre:
- si farà carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione dei locali, comprese le utenze per acqua, luce e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dei locali;
- corrispondere al Comune di Bibbiano la quota di competenza deliberata dalla Giunta comunale sulla base dei calcoli effettuati dall'Ufficio tecnico in base al calendario di utilizzo degli spazi, a titolo di rimborso utenze.

ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in uso nel rispetto delle indicazioni impartite, se necessario, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario provvederà ai seguenti adempimenti di manutenzione ordinaria:
- mantenimento settimanale della pulizia dei locali e delle zone d'accesso;
- manutenzione generale e controlli periodici del corretto funzionamento dell'impianto elettrico, impianto idraulico;
- manutenzione generale e mantenimento delle strutture accessorie presenti nei locali;
- controllo giornaliero dell'afflusso sia da parte dei corsisti, che da parte di eventuali accompagnatori.

II Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

ART. 7 DUVRI

Per le attività oggetto del presente provvedimento non si riscontrano interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

ART. 8 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del Concessionario, che ne sarà il solo responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti, volontari e/o addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto della convenzione e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi. Il Concessionario manleva pertanto il Comune - nonché i rispettivi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata (compresi i corsisti e gli accompagnatori che frequentano i locali) nei confronti dei richiamati soggetti.
A tale scopo il Concessionario è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) se presenti, riferita specificamente alla gestione dei locali oggetto della convenzione, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere:

a) Massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
   - euro 2.000.000,00 unico;
b) l'estensione del novero dei terzi a;
   - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
   - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
   - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
c) l'estensione dell'assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
d) l'estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il Concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività;
e) l'estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;
f) l'estensione dell'assicurazione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;
g) la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune nonché dei rispettivi amministratori e dipendenti.

Il Concessionario dovrà comprovare - prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia all'Ufficio richiedente del Comune, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART.9 SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto subconcedere, anche in forma parziale, i locali, come pure in forma totale o anche solo parziale.

ART. 10 INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO- APPLICAZIONE PENALI

Il Comune ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento delle prestazioni convenzionate.
Se durante lo svolgimento del servizio fossero riscontate inadempienze a quanto previsto in convenzione si provvederà all'applicazione delle seguenti penali:
- € 100 per ciascuna inadempienza contrattuale rilevata e contestata formalmente.

La penale dovrà essere versata al concedente dietro semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 11 REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE. DECADENZA DELLA CONVENZIONE.

L' affidamento della gestione potrà essere revocata in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono da parte da parte del concessionario dei locali;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente concessione;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima se dovuta), oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni;
- mancato perseguimento delle finalità proprie dei locali;
- danni agli ospiti, fruitori, all'amministrazione, ai beni della Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali del personale utilizzato;
- richiesta da parte del concessionario di recedere con preavviso di almeno 3 mesi.

La presente convenzione decadrà: in seguito a fallimento o scioglimento della ditta/associazione o nel caso venisse modificato l'atto costitutivo di quest'ultima, mutandone i principi cui oggi è ispirato; in caso di morte o inabilità se trattasi di persona fisica.

ART. 12 CONTROVERSIE

In caso di controversie che potessero insorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Reggio Emilia.

ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata.

Tutte le spese attinenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel caso in cui venga previsto il contributo di cui all'articolo 11, verrà applicato quanto previsto dalla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 RINVIO

Per quanto non previsto nella presente, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile o nelle disposizioni di legge specifiche riguardanti l'oggetto della presente convenzione.

p. Comune di Bibbiano
Il Responsabile IV Servizio
dott.ssa Daniela Casoli

p. _____
p. Concessionario
_____

Allegati
1) Planimetria dei locali